

MORRI
ROSSETTI

Tax Alert

Legge di conversione
del Decreto Rilancio
principali misure fiscali

Legge di conversione del decreto Rilancio: principali misure fiscali

Con la pubblicazione della Legge del 17 luglio 2020, n. 77 che converte, con modificazioni, il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, in vigore dal 19 luglio 2020, vengono introdotte nuove misure fiscali a sostegno delle imprese. Di seguito una prima sintesi delle misure più significative.

Crediti d'imposta

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda (art. 28)

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del DL n. 34/2020 (2019) e che hanno subito nei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020** una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Nello specifico, viene stabilito che il credito spetta:

- a) oltre che alle strutture alberghiere, **indipendentemente** dal volume di affari o compensi registrato nel 2019, anche alle **agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator**;
- b) alle imprese esercenti **attività di commercio al dettaglio** con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del DL n. 34/2020 (2019), nella misura rispettivamente del 20% nel caso di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 10% di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda;
- c) ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei

Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, viene ammessa la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, fino ad un ammontare massimo di € 60.000, annoverando tra gli stessi oltre ai soggetti esercenti attività d'impresa, alle persone fisiche esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l'iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti nei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid – 19 (art. 122)

Viene previsto che - **fino al 31 dicembre 2021** - i beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, cedere anche parzialmente gli stessi, oltre che agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, anche al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Si ricorda che i crediti cedibili sono: (i) il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del Decreto Legge n. 18/2020; (ii) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda di cui all'art. 28 del Decreto Legge n. 34/2020; (iii) il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020; (iv) il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125 del Decreto Legge n. 34/2020.

Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 46-bis)

Viene previsto che le risorse relative al credito d'imposta riconosciuto alle PMI nella misura del **30% delle spese** destinate alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che sono state disdette in ragione dell'emergenza da Covid-19, **entro il limite massimo di 60.000 euro**, sono aumentate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Dette somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI o agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis)

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti **nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della**

pelletteria, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo massimo complessivo di spesa pari ad € 45 milioni.

I controlli sono svolti nei confronti dei soggetti che certificano il bilancio sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.

Novità per in materia IRPEF

Proroga per la rivalutazione di quote e terreni (art. 137)

Viene prorogata la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni **posseduti alla data del 1° luglio 2020**. La rivalutazione è subordinata al versamento dell'imposta sostitutiva **all'11%**, sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni, da effettuarsi in un'unica soluzione entro il **15 novembre 2020**, ovvero in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla suddetta data. Sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli

interessi del 3% da versarsi contestualmente. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un'apposita perizia che va redatta e giurata **entro il 15 novembre 2020**.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

Viene incrementata al **110%** l'aliquota della detrazione IRPEF spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione **in 5 rate** di pari importo. Detta agevolazione si applica sugli interventi effettuati da condomini, dalle persone fisiche non imprenditori sulle unità immobiliari, dagli istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Le persone fisiche non imprenditori possono beneficiare delle detrazioni in questione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121)

Viene introdotta in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (i.e. interventi per recupero del patrimonio edilizio, per l'efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di pannelli solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) di optare, alternativamente per:

- a) un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato

gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di pari importo alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;

- b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. A tal fine, per gli interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e la realizzazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, per i quali è riconosciuta la detrazione del 110% delle spese sostenute, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento medesimo.

Misure in materia di bilancio e diritto societario

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (art. 38-*quater*)

Viene stabilito che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso **entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati**, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale, di cui all'art. 2423-*ter*, comma 1, n. 1, del Codice Civile, è effettuata **senza** tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, comma 1, n. 1, del Codice Civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Inoltre, è previsto che nella predisposizione del bilancio dell'esercizio in corso **al 31 dicembre 2020** la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all'art. 2423-ter, comma 1, n. 1, del Codice Civile, può essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, comma 1, n. 1, del Codice Civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Dette disposizioni hanno efficacia solo ai fini civilistici.

Nomina organi di controllo da parte delle S.r.l. (art. 51-bis)

Viene differito alla data di approvazione dei bilanci relativi al 2021 il termine ultimo entro il quale le società a responsabilità limitata – al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 2477 del Codice Civile – sono tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Altri interventi

Riduzione delle aliquote e tariffe degli enti locali in caso di pagamento con addebito sul conto corrente (art. 118-ter)

I Comuni possono prevedere un taglio fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali (*i.e.* Imu) a condizione che il contribuente provveda ad adempiere a quanto dovuto mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori (art. 38-bis)

Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con

particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di **contributi a fondo perduto nella misura massima del 50%** delle spese ammissibili, nel limite massimo di spesa complessiva di € 5 milioni per il 2020.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le modalità attuative, con specifico riferimento alle modalità di presentazione della domanda di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica e di controllo nonché alle cause di decadenza e di revoca dei contributi stessi.

L'**efficacia** di tale misura è **subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.**

Rafforzamento del sistema delle start up innovative (art. 29-bis)

Viene previsto che per le somme versate al capitale sociale delle start-up innovative spetta alle persone fisiche una detrazione d'imposta del **50%**. L'investimento massimo detraibile è aumentato da 100.000 euro a **300.000 euro.**

Le modalità attuative saranno individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento (art. 25-bis)

Viene prevista l'erogazione di **contributi a fondo perduto** nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per il 2020 in favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 34/2020, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base

mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. L'efficacia di tale previsione è **subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.**

Promozione del sistema delle società benefit (art. 38-ter)

È riconosciuto alle società benefit un **contributo a fondo perduto** sotto forma di **credito d'imposta** nella misura del **50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit**, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di € 7 milioni (tetto di spesa).

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2g/km (art. 44)

Viene previsto che alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, anche il leasing, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

- a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica messi per Km (CO2g/km) con un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 2.000 ed è riconosciuto a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno € 2.000;
- b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per Km con un minimo di € 740 ed un massimo di € 1.000 ed è riconosciuto a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno € 1.000.

Detti contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

- a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/Km aventi un prezzo inferiore ad € 50.000;
- b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica inferiore a € 40.000, IVA esclusa.

Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi di Euro 0 a euro 3 con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, hanno diritto ad un ulteriore incentivo di € 750 da sommare a € 1.500 già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito d'imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (art. 44-bis)

A coloro che nel 2020 acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1 a L7, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 3.000. Il contributo è pari al 40% del prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di € 4.000, nel caso in cui sia consegnato per la rottamazione un veicolo euro 0,1, 2 o 3, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it